

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 1272/23 R.G. EX ART. 702 BIS C.P.C. PROMOSSO DA UNA PAZIENTE C/AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 13.2.23. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. GIANMARCO MIELE. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 3.033,51 DI CUI € 566,87 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 6907).</p>	
<p>Proposta di delibera: 893/23 del: 04/05/2023</p>	
L’Estensore: CASALE LARA	Data 04/05/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio.</p>	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD *INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- Il 27.12.21 veniva notificato all'Azienda il Ricorso n. 62093/21 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c.;
- parte ricorrente chiedeva all'adito Tribunale civile di Roma il risarcimento dei danni, quantificati in € 29.196,73, dalla medesima asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito il 25.5.17 con tecnica asseritamente imperita presso il nosocomio di questa Azienda;
- il ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- in occasione della seduta del 3.2.22, il Comitato Valutazione Sinistri, dopo un'approfondita disamina di tutta la documentazione relativa al sinistro, valutava come opportuno resistere nell'ambito del richiamato giudizio;
- l'Azienda, pertanto, si costituiva nell'ambito del richiamato giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo conferendo l'incarico all'avv. Gianmarco Miele, giusta deliberazione n. 192/DG dell'8.3.22;
- successivamente al deposito della bozza di CTU, in data 6.7.22, parte ricorrente formalizzava una proposta conciliativa che prevedeva il riconoscimento, in favore della stessa, di una somma onnicomprensiva di € 27.820,00 oltre saldo definitivo in favore dei CC.TT.U.;

- detta proposta conciliativa veniva discussa dal CVS in data 13.7.22 e, all'esito, il Comitato Valutazione Sinistri, tenuto conto che: a) *tale proposta è superiore rispetto alla valutazione del danno formulata dal Collegio Peritale nella bozza di CTU (e, pertanto, non contiene alcun profilo di convenienza economica per l'AO SGA); b) (...) il CVS ha stabilito nella somma di € 17.500,00 (corrispondente a I.P.10% + I.T.T. 10gg + I.T.P. (75%) 10 gg. + I.T.P. (50%) 10 gg., secondo quanto indicato dai periti nella bozza del loro elaborato) l'importo massimo entro il quale poter eventualmente definire in via conciliativa la controversia; c) la proposta de qua è stata formulata sulla base della bozza di CTU e che, pertanto, non conoscendosi le determinazioni del Collegio Peritale circa l'accoglimento o meno delle osservazioni critiche formulate dai CC.TTT.PP. aziendali, non è possibile compiere una corretta valutazione in ordine all'opportunità/convenienza, per l'A.O., di accettarla o meno; l'AO SGA, per il tramite del proprio legale fiduciario, ha comunicato alla controparte la non disponibilità ad accettare la proposta transattiva;*

CONSIDERATO che:

- il 10.10.22 è stata depositata dal Collegio peritale la relazione definitiva che, non tenendo conto delle osservazioni critiche dei CC.TT.P aziendali, ha sostanzialmente confermato il danno come valutato nella bozza di CTU e, conseguentemente, il giudizio è stato dichiarato estinto con verbale dell'1.11.22;
- successivamente, in data 13.2.23, è stato notificato in relazione ai medesimi fatti il ricorso n. 1272/23 R.G. ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale civile di Roma, sez. XIII per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 22.011,09;
- il caso è stato nuovamente trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 17.4.23 in vista dell'eventuale costituzione dell'Azienda e, all'esito, il CVS *"sulla base di tutte le considerazioni precedentemente svolte ed, in particolare, di quella relativa alla distanza esistente tra le parti nella quantificazione del danno (che ha determinato il mancato accordo conciliativo in sede di ATP), il CVS ritiene opportuno resistere nel giudizio ex art. 702 bis cpc promosso dalla sig.ra (...) nei confronti del Nosocomio, demandando al legale designato per la propria difesa – alla luce del fatto che nella versione definitiva della CTU (depositata dopo il tentativo di conciliazione esperito dai CCTTUU in sede di ATP) gli Ausiliari del Giudice hanno sostanzialmente confermato le conclusioni rassegnate nella bozza del loro elaborato peritale (riconoscendo una responsabilità dell'AO SGA nella causazione del danno lamentato dalla ricorrente) - il compito di prendere contatti con la controparte al fine di espletare un ulteriore tentativo di addivenire ad una definizione conciliativa della vicenda in termini economicamente vantaggiosi per l'AOSGA"*;

VISTA la relazione elaborata in data 19.4.23 dell'avv. Miele con la quale il legale fiduciario dell'Azienda, in linea con quanto stabilito dal CVS, ha ravvisato la necessità di provvedere alla costituzione in giudizio nei termini di legge intrattenendo, nelle more, trattative con la controparte volte ad una definizione bonaria della vicenda in termini vantaggiosi per l'Azienda;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Gianmarco Miele, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito della precedente fase di ATP;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica e l'esclusione della fase di studio della controversia per avere l'avv. Gianmarco patrocinato l'Azienda nella precedente fase di ATP;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Viale Eritrea, 65;
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 3.033,51** (€ 2.079,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 566,87** (€ 388,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 566,87** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 65;
per **€ 2.466,64** sull'esercizio 2024;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso n. 1272/23 ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Gianmarco Miele, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito della precedente fase di ATP, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, viale Eritrea, 65;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 3.033,51** (€ 2.079,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui di cui **€ 566,87** (€ 388,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 3.033,51** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 566,87** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 65;

per **€ 2.466,64** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.